

Oggetto: Decreto Legislativo n. 297/2002 – Disposizioni applicative

Lo stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione viene riconosciuto alle persone prive di lavoro, che siano immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti.

Chi è interessato ad acquisire lo stato di disoccupazione deve presentarsi personalmente al Centro per l'impiego, nel cui territorio ha il domicilio, e rendere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

N.B. ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupato è consentito avere un solo domicilio.

La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano. I periodi superiori a quindici giorni si calcolano come un mese intero.

Alle persone in stato di disoccupazione i Centri per l'impiego offrono con priorità i servizi di sostegno all'inserimento lavorativo: colloqui di orientamento, offerte di lavoro, proposte di tirocini o di percorsi formativi, servizi per l'incontro domanda /offerta di lavoro, laboratori per la ricerca attiva del lavoro.

La "revisione annuale" è stata soppressa, quindi non è più necessario confermare periodicamente la permanenza nello stato di disoccupazione. La persona disoccupata è tenuta a presentarsi al Centro per l'impiego quando convocata e a rispettare le misure e le azioni concordate con il servizio.

Il disoccupato è inserito nell'elenco anagrafico del centro per l'impiego e può chiedere il rilascio, senza alcun onere, della propria scheda professionale, contenente, oltre ai dati anagrafici, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e le disponibilità al lavoro dichiarate nel corso del colloquio.

Il riconoscimento dello stato di disoccupato è necessario per poter fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

Reddito minimo compatibile con lo stato di disoccupato

Acquista e conserva lo stato di disoccupato chi svolge attività lavorativa da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale reddito minimo viene stabilito a livello nazionale e, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è stato fissato in 8.000 euro per prestazioni di lavoro dipendente e prestazioni di lavoro fiscalmente assimilate, in 4.800 euro per lavoro autonomo. In caso di concorso di più tipologie il cumulo dei redditi non potrà comunque superare l'importo complessivo di 8.000 euro (fermo restando che ciascuna tipologia deve rimanere entro il corrispondente limite di reddito massimo). L'anno di riferimento è quello commerciale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

(Sono fiscalmente assimilati al lavoro dipendente i redditi derivanti da prestazioni coordinate e continuative o lavori a progetto e i compensi dei lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi e delle cooperative agricole)

Il reddito da considerare è quello percepito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro resa al centro per l'impiego. Occorre fare riferimento al reddito imponibile lordo, che normalmente si può rilevare da elementi oggettivi (es: buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro). Sono esclusi quindi dal calcolo del reddito eventuali compensi non soggetti ad Irpef. Vanno considerati solo i redditi derivanti da attività lavorativa, con esclusione di eventuali altri redditi (come ad esempio le indennità di disoccupazione o di mobilità).

Spetta alla persona interessata dichiarare ed eventualmente dimostrare al centro per l'impiego di non superare il limite di reddito compatibile con lo stato di disoccupato e comunicare tempestivamente allo stesso centro eventuali variazioni del reddito che comportino il superamento del limite.

In caso di prima iscrizione o reiscrizione al centro per l'impiego, i limiti di reddito verranno rapportati al periodo di riferimento (compreso fra la dichiarazione di immediata disponibilità e il 31 dicembre dello stesso anno)

Esempio

Data dichiarazione di immediata disponibilità: 1 giugno 2004

Periodo di riferimento dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 = 7 mesi

Limite di reddito: $8.000 : 12 = 666,66 \times 7 \text{ mesi} = 4.667 \text{ euro}$

Quindi l'interessato conserva lo stato di disoccupazione se, nel periodo 1 giugno/31 dicembre 2004, svolge attività lavorativa subordinata senza superare il limite di 4.667 euro.

N.B. conservano lo stato di disoccupazione coloro che prestano attività lavorativa senza superare i limiti di reddito sopra indicati, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro. Quindi può conservare lo stato di disoccupato, ad esempio, chi lavora a tempo indeterminato parziale e non supera il reddito minimo, oppure chi, assunto a tempo indeterminato, viene a cessare il rapporto di lavoro (per licenziamento, dimissioni ecc) senza avere superato il limite di reddito.

Sospensione dello stato di disoccupazione

La sospensione si applica a chi, pur superando il limite di reddito nell'anno, ha un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore agli otto mesi. Tale limite è ridotto a quattro mesi per i giovani (sono considerati giovani i soggetti fino ai 25 anni compiuti, ovvero fino a 29 anni compiuti se in possesso di diploma universitario di laurea).

In questi casi il lavoratore conserva l'anzianità di disoccupazione già maturata ma viene sospeso per la durata del rapporto di lavoro. L'anzianità riprenderà a decorrere una volta cessato il rapporto.

Ai fini della sospensione si considera la durata del singolo rapporto di lavoro, comprese eventuali proroghe: non è rilevante che tale rapporto si svolga all'interno del medesimo anno o a cavallo di due anni. I mesi lavorati con contratti diversi nello stesso anno non si sommano. La sospensione non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato che vengono a cessare prima del termine.

La sospensione non opera se il reddito annuale non è superiore al reddito minimo escluso da imposizione. In questo caso infatti non si ha sospensione, ma conservazione dello stato di disoccupazione e il lavoratore è equiparato a tutti gli effetti a un disoccupato.

N.B. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato iniziati e/o prorogati prima del 30 gennaio 2003 (data di entrata in vigore del Decreto 297) si applicano i criteri di sospensione, più favorevoli, previsti dal Decreto 181 /2000, art. 4 comma 3.

Il regime della sospensione, come modificato dal Decreto 297, si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato iniziati dal 30 gennaio 2003 in poi. Se un rapporto di lavoro a tempo determinato, già precedentemente instaurato, viene prorogato dopo il 29 gennaio 2003, alla proroga si applicano i criteri di sospensione previsti dal Decreto 297.

Perdita dello stato di disoccupazione

La perdita dello stato di disoccupazione viene disposta dalla Provincia, con provvedimento motivato del Dirigente e a seguito di segnalazione da parte del responsabile del Centro per l'impiego competente, nei seguenti casi:

- Mancata presentazione alla convocazione dei servizi per l'impiego

Il disoccupato che senza giustificato motivo non si presenta alla convocazione perde lo stato di disoccupazione e per un periodo di due mesi non può presentare nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La mancata presentazione è giustificata in caso di malattia, infortunio, servizio di leva o servizio civile, maternità per il periodo di astensione obbligatoria. Altri motivi di particolare gravità che possono giustificare la mancata presentazione saranno valutati dalla Provincia. I gravi motivi devono essere tempestivamente comunicati e documentati (entro 15 giorni).

- Rifiuto di congrua offerta di lavoro

Il disoccupato che, senza giustificato motivo, rifiuta una congrua offerta di lavoro, proposta dal centro per l'impiego, perde lo stato di disoccupazione e per un periodo di quattro mesi non può rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

L'offerta si considera congrua se corrisponde alle disponibilità espresse dal disoccupato al momento del colloquio, ovvero se è coerente con le precedenti esperienze lavorative, ovvero, per le persone in cerca di prima occupazione, se è coerente con la formazione scolastica o professionale maturata. Inoltre perché l'offerta sia considerata congrua deve garantire una retribuzione non inferiore del dieci per cento, rispetto a quella percepita dall'interessato immediatamente prima del riconoscimento dello stato di disoccupazione.

Il rifiuto è giustificato dai gravi motivi, già presi in considerazione per il caso di mancata presentazione. Inoltre è ammesso il rifiuto dell'offerta di lavoro da parte della madre/del padre disoccupati, nel corso del primo anno di vita del bambino.

Il rifiuto dell'offerta è anche giustificato se il luogo di lavoro è distante più di cinquanta chilometri dal domicilio (quindici chilometri se non collegato con mezzi pubblici) ovvero se può essere raggiunto con mezzi pubblici in un tempo superiore all'ora.

- Rifiuto, senza giustificato motivo, dell'avviamento a selezione presso una pubblica amministrazione.

Se la persona avviata a selezione non si presenta alla prova di idoneità, ovvero rinuncia all'assunzione, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perde lo stato di disoccupazione e per un periodo di tre mesi non può presentare nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Oltre ai casi sopra indicati di forza maggiore (malattia, infortunio ecc) costituisce giustificato motivo il mancato rispetto, da parte della pubblica amministrazione, dei termini previsti per la convocazione e per l'effettuazione della prova di idoneità (pari rispettivamente a venti giorni e a un mese dall'avviamento).

- Revoca della disponibilità precedentemente resa al centro per l'impiego. Tale revoca deve risultare da dichiarazione sottoscritta dall'interessato (ad eccezione della situazione in cui la persona è occupata e quindi perde automaticamente lo stato di disoccupazione).

Contro il provvedimento della Provincia che dispone la perdita dello stato di disoccupazione l'interessato può presentare istanza di riesame, entro dieci giorni dal ricevimento. In attesa del riesame, l'efficacia dell'atto viene sospesa. E' ammesso inoltre ricorso in sede giurisdizionale.

Si ha perdita dello stato di disoccupazione anche nel caso di svolgimento di attività lavorativa con superamento dei limiti di reddito, fatte salve le ipotesi di sospensione sopra indicate.

In questo caso la perdita dello stato di disoccupazione è automatica, senza necessità di un provvedimento formale.

Sono considerati decaduti dallo stato di disoccupazione, senza necessità di un provvedimento formale, le persone già iscritte nella prima classe delle sopresse liste di collocamento, che non hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro il 29 luglio 2003, termine fissato per legge.

La mancata presentazione al centro per l'impiego entro il 29 luglio 2003 viene giustificata nei seguenti casi:

- nelle ipotesi di malattia, infortunio, servizio di leva o servizio civile, maternità per il periodo di astensione obbligatoria: l'interessato deve comunque presentarsi al centro per l'impiego, con certificato medico o altra idonea documentazione, entro 30 giorni dalla cessazione della malattia o delle altre situazioni che hanno impedito di rendere la dichiarazione entro il 29 luglio 2003
- nel caso di iscritti alle liste di disoccupazione che, al 29 luglio 2003, prestavano attività lavorativa a tempo determinato, con modalità tali da consentire la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione: l'interessato deve presentarsi al centro per l'impiego entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.